

# LA SETTIMANA IN BREVE

**02**

## **Notizie**

### FISCALE

02

IMPOSTE INDIRECTE - IVA - Obblighi dei contribuenti - Rimborsi - Rimborso annuale

03

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Condoni e sanatorie - Condoni e sanatorie (legge di

04

bilancio 2023) - Definizione delle liti pendenti

### AGEVOLAZIONI

05

START UP INNOVATIVE - Aspetti fiscali

### LAVORO

06

PREVIDENZA

### TUTELA E SICUREZZA

07

SICUREZZA SUL LAVORO

### IMMOBILI

08

LOCAZIONI - Aspetti fiscali - Imposizione indiretta - Imposta di registro

**09**

## **Leggi In evidenza**

# Notizie

Fiscale

## IMPOSTE INDIRETTE

IVA - Obblighi dei contribuenti - Rimborsi - Rimborso annuale - Migliorie su beni di terzi – Spettanza del rimborso – Detraibilità – Rimessione alle Sezioni Unite (Cass. 29.5.2023 n. 14975)

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza [29.5.2023](#) n. 14975, ha affrontato l'importante tema del diritto al rimborso IVA per le spese sostenute per la ristrutturazione di beni esistenti su un terreno detenuto in locazione, quindi di proprietà di terzi.

La questione attiene alla possibilità di riscontrare un'identità strutturale tra i presupposti del diritto alla detrazione e del rimborso IVA.

### *Riconoscimento del diritto alla detrazione*

Con sentenza 11.5.2018 n. [11533](#), le Sezioni Unite della Cassazione hanno riconosciuto il diritto alla detrazione d'imposta assoluta in relazione a lavori di ristrutturazione eseguiti su beni di proprietà di terzi, in presenza del nesso di strumentalità con l'attività d'impresa, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva.

Tale conclusione discende dal principio, di carattere unionale, del riconoscimento del diritto alla detrazione relativamente a beni che sono strumentali all'attività d'impresa; il punto fermo, più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, è il carattere tendenzialmente assoluto del principio di neutralità dell'IVA.

### *Requisiti per la richiesta del rimborso*

Secondo l'[art. 30](#) co. 3 lett. c) del DPR 633/72, il rimborso dell'IVA può essere chiesto limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili.

Dal tenore letterale della norma parrebbe necessaria la correlazione tra le spese sostenute e la possibilità di ammortizzare i beni.

Le spese dovrebbero essere relative a beni di cui il soggetto passivo abbia la disponibilità a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento.

Sotto tale profilo, nel caso in cui il bene sia di proprietà di terzi, potrebbe non esserci coincidenza tra la strumentalità e l'ammortizzabilità del bene necessaria per il rimborso.

Pare che il legislatore interno abbia subordinato il riconoscimento del diritto al rimborso a determinate condizioni in mancanza delle quali lo stesso deve essere negato.

### *Orientamenti contrastanti della Cassazione*

La giurisprudenza della Cassazione, sul punto, ha registrato interventi non uniformi nel corso del tempo.

Alcune pronunce riconoscono il diritto al rimborso dell'IVA assoluta per le spese di ristrutturazione su beni di terzi, facendo leva sul principio di neutralità e riconoscendo un'identità di presupposti tra detrazione e rimborso; ciò che rileva è unicamente il carattere strumentale all'attività d'impresa delle opere eseguite (cfr. Cass. sentenza 11.1.2021 n. [215](#)).

Una volta soddisfatti contemporaneamente il requisito della strumentalità e dell'ammortizzabilità, il diritto al rimborso su beni in locazione può essere riconosciuto poiché l'ammortamento è consentito per le spese sostenute dall'affittuario purché vi sia l'effettiva utilizzazione dei beni nell'esercizio dell'impresa e il locatore non operi alcuna deduzione delle quote di ammortamento (si veda, ad esempio, Cass. sentenza 5.4.2013 n. [8389](#)).

Vi sarebbe, pertanto, identità strutturale tra i presupposti applicativi del diritto alla detrazione e quelli del diritto al rimborso poiché quest'ultimo sarebbe uno strumento alternativo e non autonomo rispetto alla detrazione.

Al contrario, vi sono pronunce che negano la possibilità di chiedere il rimborso poiché la sussistenza delle condizioni per la detrazione IVA non implica in automatico il riconoscimento del diritto al rimborso della stessa in quanto il principio di neutralità non impone un vincolo di biunivocità delle situazioni (cfr. Cass. ordinanza [4.11.2020](#) n. 24518).

L'esercizio del diritto al rimborso costituisce una facoltà di natura eccezionale per il soggetto passivo e alternativa all'esercizio, in via ordinaria, del diritto alla detrazione.

Ci sarebbero, pertanto, differenze strutturali tra i due istituti tali da non consentire l'identità di presupposti per il loro esercizio.

In aggiunta, secondo gli [artt. 102 e 103](#) del TUIR, sono beni ammortizzabili quelli provvisti del requisito della strumentalità, in quanto destinati a essere utilizzati nell'attività d'impresa e, perciò, inadatti alla produzione di un reddito autonomo rispetto al complesso aziendale in cui sono inseriti e costituiscono immobilizzazioni materiali o immateriali, in relazione alla loro idoneità ad un uso durevole e al potere dell'imprenditore di disporre in quanto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. Cass. [28.5.2020](#) n. 10110).

Nel caso di beni di proprietà di terzi difetterebbe una delle condizioni necessarie per poter considerare il bene come strumentale e per esercitare il diritto al rimborso.

### **Rimessione alle Sezioni Unite**

Tali orientamenti contrastanti hanno portato la Corte di Cassazione, nell'ordinanza in argomento, a rimettere la questione alle Sezioni Unite in conseguenza dell'importanza nomofilattica della stessa.

art. 30 DPR 26.10.1972 n. 633

*Il Quotidiano del Commercialista del 30.5.2023 - "Rimborso IVA su beni di terzi alle Sezioni Unite" - Greco Scheda n. 864.14 in Agg. 5/2023 - "Disciplina dei rimborsi IVA annuali" - Gazzera - La Grutta*

*Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Migliorie su beni di terzi" - Greco E.*

Cass. 29.5.2023 n. 14975

## **DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA**

[Condoni e sanatorie - Condoni e sanatorie \(legge di bilancio 2023\) - Definizione delle liti pendenti - Piano di rateizzazione - Novità del DL 34/2023 convertito \(c.d. DL "Bollette"\)](#)

Il DL 30.3.2023 n. [34](#) (conv. L. 26.5.2023 n. 56, pubblicata sulla G.U. 29.5.2023 n. 124) ha apportato diverse modifiche alla disciplina della definizione delle liti pendenti prevista dall'[art. 1](#) co. 186 della L. 197/2022 (c.d. "tregua fiscale"), prevedendo:

- la postergazione del termine per la trasmissione della domanda di definizione e quello di pagamento di tutte le somme o della prima rata, al 30.9.2023;
- la sospensione per 11 mesi dei termini per le impugnazioni e le riassunzioni che scadono dall'1.1.2023 al 31.10.2023;
- la proroga del termine per il diniego di definizione al 30.9.2024.

### **Termini per il pagamento delle somme**

Entro il 30.9.2023 occorre pagare tutte le somme o la prima rata. La seconda e la terza rata scadono rispettivamente il 31.10.2023 e il 20.12.2023.

Il debito risultante dalla quarta rata in poi può essere suddiviso in 51 rate mensili di pari importo. La scadenza coincide con l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, con l'eccezione di dicembre, che avrà sempre come scadenza il 20.12.

L'ultima rata va pagata entro il 31.3.2028.

Non è ammesso il pagamento mediante compensazione.

### **Requisiti**

Per poter definire la lite, è necessario che:

- entro l'1.1.2023, il contribuente abbia notificato il ricorso introduttivo di primo grado all'Agenzia fiscale (si fa riferimento alla data di accettazione della PEC, e non al momento della costituzione in giudizio);
- nel momento di presentazione della domanda, non si sia ancora formato il giudicato (occorre quindi che non sia stata depositata la sentenza di cassazione senza rinvio e che non siano spirati i termini per l'impugnazione della sentenza o per la riassunzione del processo).

### **Benefici**

In merito ai benefici della definizione si ha di norma riguardo alle sentenze depositate all'1.1.2023:

- se l'Agenzia fiscale è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;

- se l'Agenzia fiscale è rimasta soccombente in secondo grado (non rileva che in primo grado abbia vinto o perso), si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;
- se il processo pende in Cassazione all'1.1.2023 e l'Agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, si paga il 5% delle imposte.

Ove il ricorso sia "pendente iscritto nel primo grado" all'1.1.2023 (prov. Agenzia delle Entrate 1.2.2023 n. [30294](#)), spetta anche lo sconto del 10% dell'imposta.

Il processo pendente in sede di rinvio ai sensi dell'[art. 63](#) del DLgs. 546/92 si definisce pagando il 90% delle imposte (prov. Agenzia delle Entrate 1.2.2023 n. [30294](#)).

Nel caso di lite solo su sanzioni non collegate al tributo, ci può essere lo stralcio del 60% (se non c'è sentenza o c'è ma è negativa) o dell'85% (se il contribuente ha vinto).

La definizione ha costo zero se la lite riguarda sanzioni collegate al tributo e il tributo, in qualsiasi modo, è stato pagato o definito.

art. 1 co. 186 L. 29.12.2022 n. 197

*Il Quotidiano del Commercialista del 31.5.2023 - "Cinquantuno rate mensili per la definizione delle liti pendenti" - Boano*

*Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Definizioni delle pendenze tributarie (L. 197/2022) - Definizione delle liti pendenti" - Cissello A.*

## Agevolazioni

### START UP INNOVATIVE

Aspetti fiscali - Start up innovative nei settori ambiente, energia da fonti rinnovabili e sanità - Credito d'imposta sulla ricerca per la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici - Novità del DL 34/2023 convertito (c.d. DL "Bollette")

L'art. [7-quater](#) del DL 30.3.2023 n. 34, introdotto in sede di conversione nella L. 26.5.2023 n. [56](#), ha previsto, per il 2023, un credito d'imposta per le *start up* innovative, operanti in determinati settori, per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

#### **Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare del credito d'imposta le *start up* innovative:

- costituite dall'1.1.2020;
- operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità.

In linea generale, per *start up* innovative sono da intendersi quelle definite dall'[art. 25](#) del DL 179/2012, nonostante non venga espressamente menzionato nella disposizione agevolativa.

#### **Ambito oggettivo**

Sono oggetto dell'agevolazione le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

#### **Misura dell'agevolazione**

Il credito d'imposta è riconosciuto;

- fino a un importo massimo di 200.000,00 euro;
- in misura non superiore al 20% delle spese agevolabili;
- nel rispetto del limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023.

#### **Modalità di utilizzo**

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97.

A tale credito non si applicano:

- il limite annuale alle compensazioni previsto per le agevolazioni dall'[art. 1](#) co. 53 della L. 24.12.2007 n. 244 (250.000 euro);
- il limite "generale" alle compensazioni di cui all'[art. 34](#) della L. 23.12.2000 n. 388 (2 milioni di euro).

#### **Regime "de minimis"**

L'agevolazione è riconosciuta nel rispetto del regolamento "de minimis" (200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari).

#### **Irrilevanza fiscale**

Per espressa previsione normativa, il credito d'imposta in esame:

- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli [artt. 61 e 109](#) co. 5 del TUIR.

#### **Indicazione in dichiarazione dei redditi**

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, in particolare:

- sia in quella relativa al periodo d'imposta nel quale lo stesso è riconosciuto;
- sia nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

#### **Disposizioni attuative**

Le disposizioni attuative saranno definite con apposito decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

In tale DM saranno tra l'altro definite:

- le indicazioni per il rispetto del limite complessivo di spesa;
- le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute;
- le cause di decadenza e di revoca del beneficio;
- le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.

art. 25 DL 18.10.2012 n. 179

art. 7 quater DL 30.3.2023 n. 34

*Il Quotidiano del Commercialista del 31.5.2023 - "Tax credit per le start up innovative del settore ambiente, rinnovabili e sanità" - Alberti*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Start up innovative" - Alberti P.*

## Lavoro

### PREVIDENZA

**Welfare aziendale - Sostituzione dei premi di risultato con misure di welfare - Profili contributivi (circ. INPS 31.5.2023 n. 49)**

Con la circ. 31.5.2023 n. [49](#), l'INPS riepiloga la disciplina fiscale e contributiva delle prestazioni di *welfare* aziendale, anche nelle ipotesi di sostituzione dei premi di risultato con misure di *welfare*.

#### **Armonizzazione della base imponibile fiscale e previdenziale**

Con la circolare in commento viene innanzitutto ricordato che, anche se il legislatore è intervenuto con il DLgs. [314/97](#) armonizzando la retribuzione imponibile fiscale e previdenziale, il regime di esclusione dall'imponibile ai fini contributivi è più ampio di quello fiscale.

Ciò in quanto accanto alle voci di esenzione individuate all'[art. 51](#) co. 2 del TUIR ve ne sono altre aventi rilevanza ai soli fini previdenziali, individuate dall'[art. 12](#) della L. 153/69 (come sostituito dall'[art. 6](#) del DLgs. 314/97), che prevede, in relazione alle medesime fattispecie, un regime di imponibilità peculiare rispetto a quello dettato ai fini fiscali.

#### **Welfare aziendale**

Le ipotesi di esclusione dal reddito imponibile previste dall'[art. 51](#) co. 2 lett. a) e f-quater) del TUIR possono

ricadere nella specifica disciplina dell'[art. 12](#) co. 4 lett. f) della L. 153/69. Quest'ultima disposizione prevede che i contributi e le somme a carico del datore di lavoro versate a Casse, Fondi, Gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali siano assoggettati al contributo di solidarietà del 10% per la quota a carico del datore di lavoro.

#### **Sostituzione dei premi di risultato**

Il legislatore ha previsto la possibilità per il dipendente di sostituire i premi di risultato con misure di *welfare*, ottenendo così il premio in denaro o in natura senza imposizione fiscale e contributiva, nei limiti previsti dalle norme.

Sul punto, viene specificata la necessità che la contrattazione collettiva di secondo livello riconosca la possibilità di erogare i *benefit* ex [art. 51](#) co. 2 e 3 del TUIR in sostituzione del premio agevolato, su richiesta del dipendente, sottraendo così alla contrattazione individuale una scelta che per lo stesso dipendente determinerebbe ripercussioni anche sul piano previdenziale.

Circa le condizioni ai fini dell'accesso all'agevolazione, viene affermato che:

- i contratti collettivi aziendali o territoriali devono essere depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute nel decreto stesso;

- l'esenzione dei *benefit* fruiti in sostituzione di premi o partecipazione agli utili erogati ai dipendenti soggiace ai limiti relativi all'ammontare delle somme assoggettabili a imposta sostitutiva e agli importi stabiliti per dette utilità dal TUIR.

Se tutte le condizioni non vengono rispettate, i beni e i servizi erogati in sostituzione di un premio o di una partecipazione agli utili concorrono in misura piena alla determinazione del reddito da lavoro dipendente.

#### **Decontribuzione dei premi di risultato**

L'[art. 55](#) del DL 50/2017 prevede, per i datori di lavoro che coinvolgano in modo paritetico i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, una riduzione di 20 punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro sulle quote delle erogazioni relative a premi di risultato non superiori a 800,00 euro (nonché l'esclusione di ogni contribuzione per il dipendente).

Viene precisato che rientrano nell'agevolazione i premi di risultato previsti:

- in esecuzione di contratti collettivi sottoscritti *ex novo* e successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;

- i contratti stipulati in data antecedente e che, successivamente, siano modificati o integrati al fine di prevedere forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori e sempreché siano stati nuovamente depositati entro 30 giorni.

Circolare INPS 31.5.2023 n. 49

*Il Quotidiano del Commercialista del 1.6.2023 - "Riepilogo dell'INPS sui profili contributivi delle prestazioni di welfare aziendale" - Silvestro*

*Il Sole - 24 Ore del 1.6.2023, p. 34 - "Contributo del 10% sui premi trasformati in pensione" - Massara B. Guide Eutekne - Previdenza - "Decontribuzione dei premi di risultato" - Furfaro L.*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Detassazione dei premi di risultato" - Silvestro D. Guide*

*Eutekne - Previdenza - "Welfare aziendale" - Furfaro L.*

Tutela e sicurezza

## **SICUREZZA SUL LAVORO**

Calcolo dei premi assicurativi - Limiti di retribuzione minima giornaliera - Determinazione per l'anno 2023 (circ. INAIL 29.5.2023 n. 21)

Con la circ. 29.5.2023 n. 21, l'INAIL rende noti i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi relativi all'anno 2023, rivalutati in base alla variazione dell'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT pari, per l'anno 2022, all'8,1%.

### **Premi assicurativi ordinari**

I due fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alle lavorazioni assicurate e l'ammontare delle retribuzioni imponibili, che si distingue in retribuzione effettiva, convenzionale o di ragguglio.

In proposito, precisa che:

- il nuovo limite minimo giornaliero per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti è pari a 53,95 euro, mentre quello mensile ammonta a 1.402,70 euro;
- dall'1.1.2023 per alcune categorie di lavoratori soggetti al pagamento del premio speciale unitario, l'assicurazione è stata ricondotta al premio ordinario;
- quando il premio assicurativo viene calcolato su un imponibile convenzionale, il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per l'anno 2023 è pari a 29,98 euro per i lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera, e pari a 53,95 euro per i lavoratori non soggetti a tale limite;
- quando il premio è calcolato sulle retribuzioni di ragguglio, dall'1.7.2022 l'imponibile giornaliero e quello mensile ammontano, rispettivamente, a 59,27 euro e a 1.481,73 euro.

### **Premi assicurativi unitari**

Nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa e altre circostanze rendano difficile l'accertamento degli elementi necessari ai fini del calcolo del premio ordinario, sono previsti premi speciali unitari in sostituzione del tasso di premio da applicare all'importo delle retribuzioni erogate.

Tra le categorie di soggetti per i quali è previsto il pagamento dei premi speciali unitari rientrano i:

- titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati all'imprenditore artigiano;
- pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne;
- medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi.

Circolare INAIL 29.5.2023 n. 21

*Il Quotidiano del Commercialista del 31.5.2023 - "Fissati i limiti retributivi per il calcolo dei premi assicurativi INAIL 2023" - Tombari*

Immobili

## **LOCAZIONI**

**Aspetti fiscali - Imposizione indiretta - Imposta di registro - Contratto di locazione - Mancato pagamento dell'imposta di registro per annualità successive - Effetti sulla validità del contratto - Esclusione (Cass. 19.5.2023 n. 13870)**

L'art. 1 co. [346](#) della L. 311/2004 dispone che *"i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati"*.

Si tratta di una norma che sanziona dal punto di vista civilistico un inadempimento di tipo fiscale, con effetti piuttosto incisivi, basti pensare al fatto che, se la locazione non è stata registrata, in linea di principio ciascuna delle parti della locazione (ed, anzi, chiunque vi abbia interesse) può ottenere dal giudice la declaratoria di nullità del contratto, con l'effetto che i canoni dovranno essere restituiti (in quanto corrisposti senza titolo) mentre al locatore spetterà un'indennità per l'occupazione abusiva (Cass. 23.11.2021 n. [36253](#)).

L'ordinanza 19.5.2023 n. [13870](#) della Corte di Cassazione valuta la possibilità di applicare tale norma anche nel caso in cui l'omissione fiscale riguardi la comunicazione di annualità successive e il relativo pagamento dell'imposta di registro.

### **Caso di specie**

La causa giunta al vaglio della Corte di Cassazione scaturiva da una situazione di morosità del conduttore. Infatti, dopo un iniziale regolare svolgimento del contratto di locazione, il conduttore aveva smesso di pagare

i canoni, sicché il locatore gli aveva fatto causa per morosità e, in questa sede, il conduttore aveva obiettato che i canoni non fossero dovuti, in quanto non era stata effettuata la registrazione per le annualità relative

alla morosità e, quindi, secondo il conduttore, in applicazione dall'[art. 1](#) co. 346 della L. 311/2004, il contratto sarebbe risultato nullo.

In breve, quindi, il contratto di locazione era stato regolarmente registrato alla sua stipula, ma dopo qualche anno non era stato eseguito un adempimento successivo (per la verità, dal testo della sentenza, non emerge chiaramente se l'adempimento mancato riguardasse una proroga del contratto o il mancato pagamento dell'imposta di registro per alcune annualità successive, o, ancora una non meglio precisata "pattuizione ulteriore").

#### **Nullità solo per la mancata registrazione originaria**

La Cassazione, chiamata a esprimersi sul tema, in primo luogo rileva come il caso di specie sia successivo all'entrata in vigore dell'[art. 1](#) co. 346 della L. 311/2004, che sancisce la nullità del contratto non registrato. Ma, secondo la Corte, tale norma non è applicabile nel caso di specie, in quanto essa sancisce la nullità in caso di mancata registrazione del contratto, mentre, nel caso in esame, il contratto era stato originariamente registrato e ciò che mancava era un adempimento successivo, ovvero il pagamento dell'imposta in relazione ad annualità successive).

Secondo i giudici di legittimità, la nullità per mancata registrazione scatta con riferimento alla registrazione iniziale del contratto e non può derivare dal mancato pagamento per annualità successive. Infatti, lo stesso pagamento dell'imposta per annualità successive trova il proprio presupposto nella registrazione iniziale. Pertanto, il mancato versamento dell'imposta di registro per alcune delle annualità successive alla prima registrazione, seppur sanzionato dal punto di vista fiscale, non interferisce sulla validità negoziale del contratto.

Il principio, già affermato in passato dalla sentenza n. [20938/2015](#), relativa a una causa anteriore all'entrata in vigore della L. [311/2004](#), resta valido, a maggior ragione, dopo l'entrata in vigore della nuova norma.

#### **Ratio della norma**

La Corte rileva che la mancata corresponsione degli importi annuali dell'imposta di registro si pone al di fuori della *ratio* di repressione dei fenomeni di evasione delle imposte sui redditi, perseguito dal legislatore, "non risultando in nessun modo funzionale all'occultamento dei redditi da fabbricati da parte del locatore".

Diverso ragionamento sarebbe stato possibile - argomenta la Corte - nel caso in cui il locatore avesse fittiziamente comunicato all'Amministrazione finanziaria la cessazione anticipata del rapporto, rispetto a quella reale, atteso che tale elemento avrebbe potuto ostacolare l'azione di verifica del dovuto da parte dell'Amministrazione medesima; nel caso di specie, questo elemento non è però mai stato dedotto in giudizio.

art. 1 co. 346 L. 30.12.2004 n. 311

*Il Quotidiano del Commercialista del 31.5.2023 - "Sulla validità della locazione non incide l'omesso registro per annualità successive" - Mauro*

Cass. 16.10.2015 n. 20938

*Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Locazione - Fabbricati" - Cissello A., Mauro A.*

Cass. 19.5.2023 n. 13870

## Leggi in evidenza

### SETTORI PARTICOLARI

DELIBERA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 4.5.2023 N. 6

### **SETTORI PARTICOLARI**

**AUTOTRASPORTATORI - Riduzione compensata dei pedaggi autostradali in relazione all'anno 2022 - Determinazione - Modalità e termini di presentazione delle domande**

In attuazione dell'art. 17 co. 35 del DL 1.7.2009 n. 78 conv. L. 3.8.2009 n. 102, la presente delibera stabilisce, in relazione all'anno 2022:

- le modalità di riduzione compensata dei pedaggi autostradali a favore degli autotrasportatori di cose per

- conto terzi o per conto proprio;
- le modalità e i termini per la presentazione delle relative domande.

#### **Soggetti interessati**

Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2022 possono essere richieste:

- dalle imprese, dalle cooperative, dai consorzi e dalle società consortili che, alla data del 31.12.2021 ovvero nel corso dell'anno 2022, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
- dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi e dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea che, alla data del 31.12.2021 ovvero nel corso dell'anno 2022, risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 21.10.2009 n. 1072, oppure aventi sede in Svizzera e titolari di licenza svizzera emessa in ottemperanza all'accordo CE/Svizzera del 21.6.99, oppure aventi sede in Inghilterra e titolari di licenza inglese emessa in ottemperanza del suddetto regolamento 1072/2009;
- dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31.12.2021 ovvero nel corso dell'anno 2022, risultavano titolari di apposita licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della L. 6.6.74 n. 298;
- dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea, in Svizzera o Inghilterra che, alla data del 31.12.2021 ovvero nel corso dell'anno 2022, esercitavano l'attività di autotrasporto in conto proprio.

Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo nazionale successivamente all'1.1.2022, ovvero titolari di licenza comunitaria, svizzera o inglese, o di licenza in conto proprio, successivamente all'1.1.2022, possono richiedere le riduzioni dei pedaggi per i viaggi effettuati dopo la data di iscrizione all'albo ovvero dopo la data di rilascio delle suddette licenze.

#### **Pedaggi autostradali interessati**

I pedaggi autostradali interessati dalle riduzioni in esame sono quelli:

- effettuati dai veicoli di classe ecologica Euro 5, Euro 6 o superiore, o ad alimentazione alternativa o elettrica, rientranti nelle classi di pedaggio B3, B4 o B5, se basate sul numero degli assi e sulla sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4, se basate sul criterio volumetrico;
- effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022;
- a riscossione differita mediante fatturazione, per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro il 5.6.2023.

Per i richiedenti che si sono avvalsi dei sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo l'1.1.2022, le riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di utilizzo del predetto servizio.

#### **Presentazione delle domande di riduzione compensata dei pedaggi**

Le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo, interessate alle riduzioni compensate dei pedaggi relativi all'anno 2022, devono presentare domanda:

- esclusivamente in via telematica, attraverso l'apposito applicativo "PEDAGGI" presente sul portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori all'indirizzo <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi>, nel rispetto delle istruzioni presenti nello stesso applicativo; a tal fine, è necessario registrarsi preliminarmente allo stesso portale, attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti>;
- con apposizione della firma digitale del titolare, ovvero del legale rappresentante del soggetto richiedente o di una persona appositamente delegata.

La procedura di presentazione della domanda prevede due fasi ad intervalli temporali differiti:

- fase 1: prenotazione della domanda, finalizzata all'inserimento dei dati identificativi del soggetto richiedente e dei codici cliente ad esso imputabili, come rilasciati dalle società di gestione dei pedaggi;
- fase 2: costituita dall'inserimento dei dati relativi alla domanda, finalizzato all'abbinamento dei codici supporto di rilevazione dei transiti con i veicoli utilizzati per i transiti, al controllo delle targhe e delle classi ecologiche dei suddetti veicoli, dall'apposizione della firma digitale e dall'invio telematico della domanda.

I termini per effettuare la prenotazione della domanda (fase 1) sono stabiliti dalle ore 9.00 del 5.6.2023 e fino alle ore 14.00 dell'11.6.2023.

Successivamente alla chiusura della fase 1, i dati acquisiti sono inviati alle società di gestione dei pedaggi che, in relazione a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione, rilasciano i relativi codici supporto di rilevazione dei transiti ad essi abbinati.

Possono accedere alla fase 2 (compilazione e invio della domanda) esclusivamente i soggetti che hanno effettuato la prenotazione della domanda, entro i suddetti termini perentori.

I termini per effettuare la presentazione della domanda (fase 2) sono stabiliti dalle ore 9.00 del 26.6.2023 e fino al 20.7.2023 (per l'inserimento dei dati relativi alla domanda) e alle ore 14.00 del 21.7.2023 (per la sola firma digitale e invio della domanda).

Ai fini della compilazione della domanda, sul suddetto sito è disponibile un manuale utente.

***Pagamento dell'imposta di bollo***

La presentazione della domanda richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo, tramite pagamento attraverso il sistema "PagoPA".

Il richiedente deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data di effettuazione del pagamento ed identificativo).

L'impresa è tenuta a conservare la ricevuta del pagamento, per esibirla a richiesta del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

***Applicazione delle riduzioni***

Le riduzioni spettanti vengono applicate da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi autostradali, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

***Effettuazione dei rimborsi***

L'Albo autotrasporto darà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità stabilite dalla convenzione tra il Comitato centrale e le società che gestiscono i pedaggi.